

REGIONE DEL VENETO



ULSS7  
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40  
36061 Bassano del Grappa (VI)  
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 820 DEL 08/05/2026

DELIBERAZIONE  
del

## ***DIRETTORE GENERALE***

Nominato con D.P.G.R. n. 21 del 28/02/2026

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO f.f.

dott. CRISTIANO GALIZIAN

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott.ssa PAOLA VESCOVI

OGGETTO: CONFERIMENTO E PROROGA DI TRE INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO A SUPPORTO DEI SERVIZI DI OCULISTICA AI SENSI DEL DECRETO-LEGGE N. 18/2020.

IL DIRETTORE GENERALE  
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA  
dott. Giovanni Carretta

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.*

Proponente: UOC GESTIONE RISORSE UMANE  
Anno Proposta: 2026 Numero Proposta: 830/26

*Il Direttore dell'UOC Gestione Risorse Umane, nonché Responsabile del procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e regolamentare: f.to Sara Baldassin*

---

Il Direttore dell'Unità operativa complessa "Gestione risorse umane" relaziona quanto segue.

Premesso che:

- i servizi e unità operative di oculistica afferenti all'unità operativa semplice dipartimentale Assistenza specialistica risultano in particolare difficoltà nell'assicurare l'erogazione delle prestazioni ambulatoriali, con una scopertura di 98 ore settimanali di incarichi SAI pari a 2,6 TPE e un notevole aumento di pazienti in pre-appuntamento incidendo, conseguentemente, sul piano di recupero delle liste d'attesa;
- a fronte del possesso di specifiche autorizzazioni regionali, rilasciate con note dell'Area Sanità e Sociale della Regione Veneto n. 606754 del 29 novembre 2024 e n. 399609 del 18 agosto 2025, questa Azienda ha conferito 3 incarichi di collaborazione libero professionale ai medici specializzandi, di cui rispettivamente, due incarichi ai sensi dell'articolo 2 bis, comma 1, lett. a), del decreto-legge n. 18/2020 e un incarico ai sensi dell'art. 12 del d.l. 34/2023 e segnatamente:
  - alla dr.ssa Arianna SERRAIOTTO, con deliberazione n. 101 del 24 gennaio 2025 successivamente prorogato (da ultimo con deliberazione n. 2097 del 14 novembre 2025), mediante la stipula del contratto n. 400 del 13 maggio 2025, avente decorrenza dal giorno 20 maggio 2025 e scadenza il giorno 19 maggio 2026;
  - alla dr.ssa Annalisa ROMANIELLO, con deliberazione n. 1985 del 31 ottobre 2025, mediante la stipula del contratto n. 733 del 3 novembre 2025 avente decorrenza dal 3 novembre 2025 e scadenza il giorno 2 maggio 2026;
  - al dr. Alfredo MIGNONE, con deliberazione n. 1986 del 31 ottobre 2025, mediante la stipula del contratto n. 742 del 7 novembre 2025 avente decorrenza dal 7 novembre 2025 e scadenza il giorno 9 maggio 2026;
- il dr. MIGNONE è ora iscritto all'ultimo anno della scuola di specializzazione in Oftalmologia all'Università di Salerno, e risulta pertanto in possesso dei requisiti necessari per il conferimento di un incarico libero professionale ai sensi dell'articolo 2 bis, comma 1, lett. a), del decreto-legge n. 18/2020;
- vista la necessità di garantire la continuità assistenziale nelle unità operative aziendali di oculistica, il Responsabile UOSD Assistenza specialistica, con parere favorevole del Direttore Sanitario, ha chiesto:
  - di procedere alla proroga del contratto libero professionale in essere con la dr.ssa Arianna SERRAIOTTO;
  - di provvedere al conferimento di due incarichi di collaborazione libero professionale alla dr.ssa Annalisa ROMANIELLO e al dr. Alfredo MIGNONE, ai sensi dell'articolo 2 bis, comma 1, lett. a), del decreto-legge n. 18/2020, della durata di sei mesi;
- l'Azienda dispone di un elenco di idonei all'attribuzione di incarichi individuali di cui all'art. 7, c. 6, del d.lgs. n. 165/2001, in qualità di medici iscritti alle scuole di specializzazione in dermatologia e venereologia, approvato con deliberazione del direttore generale di Azienda Zero n. 615 del 28 agosto 2025, che rimane efficace finché utile a soddisfare il fabbisogno dell'Azienda entro il termine di due anni dalla data di approvazione;
- ai sensi delle disposizioni dettate dalle deliberazioni della Giunta regionale del Veneto, da ultimo con DGRV n. 186 del 24 marzo 2026, l'Azienda dispone delle prescritte autorizzazioni al conferimento di incarichi a medici libero professionisti nella disciplina di oftalmologia, concesse dall'Area Sanità e Sociale con note n. n. 399609 del 18 agosto 2025 e n. 660307 del 5 dicembre 2025.

Considerato che:

- a fronte dell'accertata indisponibilità di personale dipendente, l'art. 7, c. 6 e seguenti del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, consente alle pubbliche amministrazioni di conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione, anche universitaria, per esigenze a cui non possono far fronte con personale in servizio;
- il Piano socio sanitario 2019-2023 approvato con la legge regionale del Veneto 28 dicembre 2018, n. 48, ha previsto la possibilità per le Aziende del Servizio sanitario regionale del Veneto di ricorrere alla conclusione di incarichi di collaborazione libero professionale anche per l'esercizio dell'ordinaria attività istituzionale necessaria ad assicurare l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza.

Dato atto che:

- il rapporto di lavoro della dottoressa SERRAIOTTO resta disciplinato dal contratto individuale già stipulato secondo lo schema previsto e approvato con le rispettive deliberazioni n. 101/2025 e successiva proroga n. 2097/2025, fatto salvo l'aggiornamento del termine di scadenza del rapporto previsto dal presente provvedimento al giorno 19 novembre 2026;
- i due incarichi libero professionali che verranno conferiti alla dr.ssa Annalisa ROMANIELLO e al dr. Alfredo MIGNONE della durata di sei mesi, a decorrere dal giorno 11 maggio 2026, si perfezionano con la stipula del contratto individuale di collaborazione ai sensi dell'art. 2 bis, comma 1, lett. a) del d.l. 18/2020, secondo lo schema allegato al presente provvedimento e che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- i contratti sono risolti anche prima della scadenza qualora l'azienda sia in grado di disporre per lo svolgimento della stessa attività assunzioni con contratto di lavoro subordinato;
- la liquidazione delle competenze è effettuata sulla base della fattura emessa e della relazione dell'attività svolta, munite del visto di approvazione del Responsabile dell'UOSD Assistenza specialistica presso il quale si è svolta la collaborazione;
- il professionista sarà soggetto, per quanto compatibili, agli obblighi di condotta previsti dal "Codice di Comportamento" applicabile, in particolare per quanto riguarda l'informativa sugli interessi finanziari e gli eventuali conflitti di interessi che insorgessero nel corso dell'incarico.
- il costo previsto per gli incarichi di cui al presente provvedimento, è pari a 38.000,00 euro;
- la proroga degli incarichi di cui trattasi è coerente agli strumenti della programmazione trimestrale dell'acquisizione del personale previsti dalle disposizioni regionali e rientra nel limite del costo complessivo previsto dal Piano triennale dei fabbisogni di personale 2026-2028 adottato in via definitiva con deliberazione n. 140 del 30 gennaio 2026 e facente parte del Piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.) 2026-2028 adottato con deliberazione n. 154 del 30 gennaio 2026.

Visti:

- l'articolo 7, comma 6 e seguenti, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- l'articolo 15 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 in materia di obblighi di pubblicità e trasparenza;
- l'articolo 1, comma 173, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 in materia di controllo della spesa delle consulenze e collaborazioni;
- la L.R. 28 dicembre 2018 n. 48 approvazione del Piano socio sanitario 2019-2023;
- il Piano triennale dei fabbisogni di personale 2026-2028 adottato in via definitiva con deliberazione n. 140 del 30 gennaio 2026 e facente parte del Piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.) 2026-2028 adottato con deliberazione n. 154 del 30 gennaio 2026;
- la deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 186 del 24 marzo 2026;

- la DGRV 580 del 27 maggio 2024;
- il regolamento aziendale per gli incarichi di lavoro autonomo approvato con deliberazione n. 206 del 28 febbraio 2018.

Per quanto sopra, il Direttore dell'Unità operativa complessa "Gestione risorse umane" propone di procedere alla proroga, della durata di sei mesi, dell'incarico di collaborazione libero professionale conferito alla dr.ssa Arianna SERRAIOTTO, e di conferire, ai sensi dell'art. 2 bis, comma 1, lett. a) del decreto-legge n. 18/2020, due incarichi di collaborazione libero professionale rispettivamente alla dr.ssa Annalisa ROMANIELLO e al dr. Alfredo MIGNONE, della durata di sei mesi a decorrere dal giorno 11 maggio 2026.

#### IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;

Dato atto che il Responsabile del servizio competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Vista l'attestazione in merito all'assumibilità della spesa proposta, sottoscritta dal titolare del budget;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari, per quanto di rispettiva competenza;

#### DELIBERA

1. di prorogare, ai sensi dell'art. 2 bis, comma 1, lett. a) del decreto-legge n. 18/2020, l'incarico di collaborazione libero professionale conferito alla dr.ssa Arianna SERRAIOTTO con deliberazione n. 101/2025 dal giorno 20 maggio e fino al giorno 19 novembre 2026, precisando che il rapporto di lavoro resta disciplinato dal contratto individuale già stipulato, fatto salvo l'aggiornamento del termine di scadenza del rapporto previsto dal presente provvedimento;
2. di procedere al conferimento, ai sensi dell'art. 2 bis, comma 1, lett. a) del D.L. 18/2020, di due incarichi di collaborazione di natura libero professionale rispettivamente, alla dr.ssa Annalisa ROMANIELLO e al dr. Alfredo MIGNONE della durata di sei mesi a decorrere dal giorno 11 maggio 2026, con le condizioni che vengono riprodotte nello schema del contratto di collaborazione allegato al presente provvedimento del quale costituisce parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dall'articolo 15 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 con le modificazioni successivamente intervenute;
4. di imputare la relativa spesa, stimata in complessivi euro 38.000,00 ai competenti conti del costo del personale del bilancio economico preventivo secondo la seguente tabella:

<i>anno</i>	<i>conto</i>	<i>descrizione</i>	<i>programma di spesa</i>	<i>impegno euro</i>
2026	BA1400000	altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	programma di spesa 127 relativo alle collaborazioni libero professionali di natura sanitaria	38.000,00

5. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per dieci giorni continuativi, inviata contestualmente al collegio sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22 luglio 2022.

CONTRATTO INDIVIDUALE DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE  
 (artt. 2222 e segg. del Codice Civile)

in qualità di medico chirurgo iscritto alla scuola di specializzazione in oftalmologia  
 al fine della riduzione delle liste d'attesa aziendali

nr. \_\_\_\_\_ di reg. contr. del \_\_\_\_\_ 2026

Premesso che:

- con deliberazione del direttore generale di Azienda Zero n. 615 del 28 agosto 2025 è stato approvato l'elenco dei medici chirurghi idonei al conferimento di incarichi di lavoro autonomo nella disciplina di oftalmologia per la prestazione di attività professionale nei relativi servizi/unità operative legate al piano di recupero delle liste di attesa per l'Azienda ULSS 7 Pedemontana;
- con deliberazione n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_ il/la dr./dr.ssa \_\_\_\_\_, nato/a a \_\_\_\_\_ il giorno \_\_\_\_\_ è stato/a individuato/a quale professionista al/alla quale conferire l'incarico di collaborazione libero professionale di cui trattasi ai sensi dell'art. 2-bis, comma 1, lettera a) del decreto-legge 18/2020;

Tutto ciò premesso e ritenuto, richiamati i presupposti di fatto e giuridici indicati nella deliberazione sopra indicata,

F R A

L'AZIENDA ULSS N. 7 PEDEMONTANA con sede in Via dei Lotti n. 40 36061 BASSANO DEL GRAPPA (VI) rappresentata dal Direttore generale e legale rappresentante *pro tempore* dott. Giovanni Carretta, nato a Padova (PD) il giorno 11.11.1970, codice fiscale: CRRGNN70S11G224R, domiciliato presso: Azienda U.L.SS. n. 7 "Pedemontana", Via dei Lotti, 40 – Bassano del Grappa

E

- cognome e nome:
  - luogo di nascita:
  - data di nascita:
  - codice fiscale:
  - partita iva:
  - residente a:
- (d'ora in avanti indicato come "*il professionista*")

**si conviene e si stipula quanto segue:**

**1) OGGETTO DELL'INCARICO**

L'Azienda U.L.SS. n. 7 "Pedemontana" conferisce al professionista, in qualità di medico chirurgo in possesso in possesso dei requisiti previsti dal bando di procedura selettiva in premessa indicato, che accetta, l'incarico individuale di collaborazione di natura libero professionale ex art. art. 2-bis, comma 1, lettera a) del decreto-legge 18/2020 a supporto delle unità operative legate al piano di recupero delle liste di attesa aziendali.

Il suddetto incarico decorre **dal giorno** \_\_\_\_\_ **2026** e ha durata di sei mesi, con **scadenza il giorno** \_\_\_\_\_ **2026**.

Per l'espletamento dell'incarico, il professionista afferrerà alla UOSD Assistenza specialistica (con possibilità di spostamento presso le altre sedi aziendali in caso di necessità).

Per la realizzazione degli obiettivi dell'incarico, ferma restando l'autonomia nell'esecuzione dell'incarico, il professionista dovrà assicurare la presenza necessaria a garantire le attività concordate con il Responsabile dell'Unità operativa presso la quale svolgerà la propria collaborazione, pari a \_\_\_\_\_ ore settimanali.

## **2) COMPENSO**

Il compenso previsto è di euro 40,00 orari lordi e omnicomprendivi a fronte dell'impegno di presenza richiesto.

Il compenso riconosciuto al professionista assorbe qualsivoglia ipotesi di rimborso spese o altre indennità comunque denominate.

La liquidazione delle competenze sarà effettuata su presentazione della fattura emessa dal professionista, accompagnata da una relazione sull'attività svolta vistata dal Responsabile della UOSD Assistenza specialistica presso il quale si è svolta l'attività oggetto della richiesta di liquidazione.

## **3) AUTONOMIA DEL PROFESSIONISTA**

Le parti danno reciprocamente atto che il rapporto disciplinato dal presente contratto ha natura di collaborazione libero-professionale", ai sensi degli artt. 2222 e seguenti del codice civile e non implica l'instaurazione sotto alcun profilo di un rapporto di impiego.

Nello svolgimento del proprio incarico il professionista opera con autonomia, senza alcun vincolo di subordinazione gerarchica.

L'incarico ha ad oggetto il conferimento di attività professionale e non comporta l'esercizio in via esclusiva, da parte del professionista, delle competenze di amministrazione e gestione, né l'attribuzione di funzione dirigenziale nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione e non costituisce pertanto conferimento di incarico di funzione dirigenziale ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39 e successive modificazioni intervenute.

Il professionista assume la piena e completa responsabilità connessa all'esercizio delle prestazioni professionali previste nel presente contratto.

Il rischio dell'attività professionale grava sul professionista, che provvederà a proprie spese alle necessarie coperture assicurative sollevando l'Azienda da eventuali conseguenze derivanti da infortunio, malattia professionale e responsabilità civile verso terzi per dolo e colpa grave.

Il professionista dichiara che il proprio stato di salute è compatibile con l'incarico di cui al presente contratto e solleva l'Azienda da ogni responsabilità in merito.

## **4) RECESSO DAL CONTRATTO**

In caso di mancato rispetto degli obblighi contrattuali, i pagamenti saranno dilazionati, fatta salva la facoltà dell'Azienda di assegnare al professionista un termine per adempiere ai sensi dell'articolo 2224 del Codice civile, decorso inutilmente il quale l'Azienda potrà recedere dal contratto.

Il presente contratto potrà inoltre essere risolto da entrambe le parti contraenti in qualsiasi momento, senza obbligo di motivazione, mediante dichiarazione scritta con preavviso di 15 giorni. Il mancato rispetto del termine di preavviso può comportare l'applicazione di una penale commisurata al valore economico delle ore di presenza già programmate e non svolte nel periodo di mancato preavviso.

Il contratto si intenderà infine risolto di diritto in caso di:

- a) gravi, oggettive e ripetute inadempienze da parte del professionista;
- b) cause di forza maggiore;
- c) in caso di riscontro di situazioni di conflitto di interessi, ancorché potenziali, rispetto agli interessi e ai fini istituzionali del committente.

In conformità a quanto previsto dalla legge regionale del Veneto n. 48 del 18 dicembre 2018 di approvazione del piano socio sanitario regionale 2019-2023, il contratto è risolto anche prima della scadenza qualora l'azienda sia in grado di disporre - per lo svolgimento della stessa attività - assunzioni con contratto di lavoro subordinato.

## **5) DISPOSIZIONI FINALI**

Il professionista si impegna ad osservare le disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro nonché le ulteriori disposizioni di legge e regolamentari inerenti gli obblighi di comportamento compatibili con il rapporto di collaborazione che con il presente contratto si va a instaurare.

Nell'esecuzione dell'incarico il professionista è tenuto al segreto professionale e al rispetto di ogni norma deontologica, legislativa e consuetudinaria che inibisca la diffusione delle informazioni inerenti il trattamento dei dati personali.

Il professionista si impegna a uniformare la propria condotta e a rendere le proprie prestazioni professionali in ottemperanza ai principi e alle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 "Codice per la tutela dei dati personali" con le modificazioni successivamente intervenute, il rispetto dei quali costituisce modalità essenziale dello svolgimento dell'attività lavorativa.

Il professionista dichiara di essere informato che il codice di comportamento dei pubblici dipendenti, il codice disciplinare, l'informativa sulla privacy nonché tutte le informazioni relative all'organizzazione aziendale sono reperibili sul sito istituzionale dell'Azienda U.L.S.S. n. 7 Pedemontana e di ricevere copia del codice di comportamento di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici" pubblicato sia sul sito internet che sul sito intranet dell'Azienda U.L.S.S. n. 7 Pedemontana.

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si rinvia agli artt. 2222 e seguenti del codice civile.

Il presente documento, composto di un unico foglio di quattro facciate, redatto in bollo con oneri a carico del prestatore d'opera, sarà soggetto a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art.5, 2° comma, e art. 10, Parte II tariffe, del D.P.R. 26.04.1986, nr. 131. L'imposta di bollo sulla fattura, ove dovuta, è a carico dell'emittente.

Luogo e data: \_\_\_\_\_

il professionista

Il Direttore generale  
dott. Giovanni CARRETTA